



Riunione del 10 Luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 84**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone – Presidente  
- Avv. Antonio Amato – Componente  
- Avv. Antonio Mennuni – Componente -Estensore

**76.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- 1) PUGLIATTI FRANCESCO n.q. di Presidente p.t. A.S.D. MYMAMY VOLLEY REGGIO CALABRIA;**
- 2) A.S.D. MYMAMY VOLLEY REGGIO CALABRIA in persona del Presidente p.t.**

Con relazione *ex art.* 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Pugliatti Francesco** per aver in proprio e nella qualità di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. Mymamy Volley Reggio Calabria in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19, 21, 21 comma 2, 24 e 28 R.A.T. e 55 Reg. Giur., della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti e di tesseramento on line, prodotto nel corso del procedimento avanti la Commissione Appello Federale Sezione Distaccata Puglia (CAF/04 2012/2013), in forza della ordinanza istruttoria resa dal Giudicante in data 13 febbraio 2013 pubblicata con il C.U. n. 2 del 14 febbraio 2013 tesa all'accertamento dell'avvenuta visita medica l'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto per la stagione sportiva 2011-2012, il certificato medico non in originale e palesemente difforme da quello allegato nel fascicolo di parte nel ricorso introduttivo avanti il processo di primo grado avanti la CTA Sezione Distaccata della Campania-Puglia-Basilicata -Molise -Calabria nonché per non aver sottoposto il medesimo atleta vincolato con il sodalizio fin dalla stagione agonistica 2010-2011 alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2010-11 e 2011-2012 e per aver altresì proceduto al primo tesseramento dell'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto al sodalizio A.S.D. Mymamy Volley Reggio Calabria per la stagione sportiva 2010-11 utilizzando il modello F1 con la firma apocriфа del genitore esercente la potestà genitoriale (nella specie la madre dell'atleta Sig.ra Marinante Beatriz Dal Bosco).



**-A.S.D. Mymamy Volley Reggio Calabria in persona del Presidente pro-tempore** per aver in violazione degli artt. degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 19, 21, 21 comma 2, 24 e 28 R.A.T. e 55 Reg. Giur., della guida pratica e circolare di attuazione ai regolamenti federali vigenti in materia di idoneità agonistica degli atleti e di tesseramento on line, per aver prodotto nel corso del procedimento avanti la Commissione Appello Federale Sezione Distaccata Puglia (CAF/04 2012/2013), in forza della ordinanza istruttoria resa dal Giudicante in data 13 febbraio 2013 pubblicata con il C.U. n. 2 del 14 febbraio 2013 tesa all'accertamento dell'avvenuta visita medica l'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto per la stagione sportiva 2011-2012, il certificato medico non in originale e palesemente difforme da quello allegato nel fascicolo di parte nel ricorso introduttivo avanti il processo di primo grado avanti la CTA Sezione Distaccata della Campania-Puglia-Basilicata -Molise -Calabria nonché per non aver sottoposto il medesimo atleta vincolato con il sodalizio fin dalla stagione agonistica 2010-2011 alla rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti sopra citati al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva del predetto atleta allo svolgimento dell'attività agonistica per la stagione sportiva 2010-11 e 2011-2012 e per aver altresì proceduto al primo tesseramento dell'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto al sodalizio A.S.D. Mymamy Volley Reggio Calabria per la stagione sportiva 2010-11 utilizzando il modello F1 con la firma apocriфа del genitore esercente la potestà genitoriale (nella specie la madre dell'atleta Sig.ra Marinante Beatriz Dal Bosco).

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, il sodalizio incolpato faceva pervenire, con lettera del 10/04/2013, alcune deduzioni difensive, contestando ogni addebito e richiamando di fatto le argomentazioni svolte dinanzi alla CTA nel procedimento avviato dall'atleta per lo scioglimento del vincolo.

Alla luce di ciò, chiusa la fase istruttoria, la Procura Federale formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questa commissione.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 12 giugno 2013 nel corso della quale, preso atto della comunicata impossibilità a comparire per gli incolpati e della contestuale richiesta di rinvio, ritenuti comunque necessari alcuni approfondimenti istruttori, rinviava il procedimento all'udienza del 10 luglio 2013.



In tale successiva riunione la Procura Federale, nella persona dell'Avv. E. Spighetti, produceva una relazione integrativa in allegato alla quale si acquisiva il C.U. n. 8 del 12 aprile 2013 recante la correzione da parte della Commissione di Appello Federale, Sez. Distaccata Puglia, dell'errore materiale verificatosi nella trascrizione della sentenza pubblicata con il C. U. n. 5 del 12 aprile 2013, ove era ravvisabile un evidente distonia tra parte motiva e dispositivo. Così corretta, la sentenza in questione disponeva l'accoglimento dell'appello proposto dall'atleta e di conseguenza lo scioglimento del vincolo dello stesso con il sodalizio incolpato. La procura, con la citata memoria, ribadiva le proprie richieste di sanzione così come formulate nella precedente relazione. Nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dagli incolpati nella fase istruttoria ;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Edoardo Spighetti che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G. ed alla successiva integrazione, insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per dodici mesi a carico del sig. Francesco Pugliatti e della multa di € 1.500,00 a carico del sodalizio

### **OSSERVA**

La fattispecie in esame trae origine dalla sentenza resa con il C.U. n. 5 del 12/04/2013, con la quale la C.A.F., sezione distaccata della Puglia, nel pronunciarsi sull'impugnazione proposta dall'atleta Dal Bosco Dall'Agnol Matheus Augusto, avverso la sentenza del 19/12/2012 della CTA, Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria, che aveva rigettato la domanda di svincolo del citato atleta dal sodalizio A.S.D. Mynamy Volley Reggio Calabria, rimetteva gli atti alla Procura Federale per la valutazione della condotta tenuta dal suddetto sodalizio e dal legale rappresentante del medesimo.

Va innanzitutto evidenziato che il provvedimento decisivo reso dalla C.A.F. Puglia, contenente nella sua originaria formulazione un'evidente distonia tra la parte motiva ed il dispositivo, è stato successivamente integrato e corretto con il C.U. n. 8 del 12/04/2013, prodotto dinanzi a questa Commissione dalla Procura Federale nell'udienza del 10 luglio 2013; la C.A.F. ha pertanto accolto l'appello e, in totale riforma della decisione di primo grado, ha dunque dichiarato lo svincolo dell'atleta dal sodalizio, non essendovi "prova certa dell'assolvimento all'obbligo di visita medica dell'atleta, a carico del legale rappresentante del sodalizio di appartenenza".



Venendo al merito delle questioni sottoposte al vaglio di questa Commissione, la stessa è chiamata a valutare se sussistano, a carico degli incolpati, le violazioni contestate dalla Procura che possono così riassumersi:

- a) Produzione nella fase di appello del procedimento avente ad oggetto la domanda di svincolo dell'atleta di un certificato medico *“non in originale e palesemente difforme da quello allegato...(omissis...) avanti il processo di primo grado”*;
- b) Mancata sottoposizione dell'atleta vincolato alla *“rituale visita medica prescritta dai regolamenti vigenti...(omissis),, al fine di ottenere l'accertamento ed il rilascio ad opera dei competenti organi sanitari del prescritto certificato di idoneità sportiva allo svolgimento dell'attività agonistica”*;
- c) Utilizzo del mod. F1 per il primo tesseramento dell'atleta de quo *“con la firma apocrifia del genitore esercente la potestà genitoriale”*.

Appare opportuno esaminare separatamente le diverse contestazioni, anche in considerazione degli argomenti offerti a difesa dagli incolpati, sia nelle varie fasi della procedura di svincolo che dinanzi a questa Commissione.

Quanto al certificato di cui sub a), prodotto dinanzi alla C.A.F., va detto che gli incolpati hanno fin dall'inizio palesato la propria impossibilità a produrre il certificato medico in originale in quanto smarrito ed hanno poi prodotto dinanzi alla C.A.F. non una copia difforme da quella prodotta in primo grado, bensì una nuova certificazione tesa a confermare aliunde l'assolvimento degli obblighi connessi alla idoneità sportiva dell'atleta.

Tale condotta, se da un lato risulta censurabile e sanzionabile sotto il profilo regolamentare per le ragioni di cui infra, non può qualificarsi come frode processuale, stante l'assoluta carenza di dolo specifico e cioè della volontà dell'autore di valersi di documenti artefatti o comunque falsi; in sostanza all'ordine di esibizione formulato dalla C.A.F., gli incolpati hanno risposto di non essere in grado di ottemperare al medesimo, offrendosi di provare in altro modo l'avvenuta tempestiva sottoposizione a visita medica dell'atleta.

Al contempo, non potendosi negare rilevanza alla documentazione comunque prodotta dagli incolpati a propria difesa, non risulta raggiunta la prova in ordine al mancato assolvimento da parte del sodalizio degli accertamenti medici necessari al conseguimento dell'idoneità sportiva agonistica dell'atleta de quo; tale deficit probatorio è confermato anche dal contenuto letterale della decisione della C.A.F. ove, nella parte motiva, si legge espressamente che *“non vi è, pertanto, prova certa dell'assolvimento all'obbligo di visita medica dell'atleta”* non essendosi ritenuta tale la documentazione medica prodotta dagli incolpati. Alla luce degli elementi indiziari comunque acquisiti agli atti, il comportamento omissivo contestato al sodalizio ed al legale rappresentante del medesimo non può essere qualificato come fatto storicamente certo ed incontestato.



Pur tuttavia, come detto, la condotta degli incolpati non può sfuggire ad una più generica, ma non per questo meno rilevante, censura, laddove l'art. 21 del R.A.T. prevede espressamente la piena ed incondizionata responsabilità del legale rappresentante del sodalizio affiliante – e di riflesso quella del sodalizio stesso – in ordine alla “*ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva*” di cui appunto il legale rappresentante si rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione o del modulo di primo tesseramento. L’obbligo pertanto, come ribadito anche nelle norme per il tesseramento degli atleti, non attiene solo all’espletamento degli adempimenti necessari all’ottenimento del certificato di idoneità, ma anche alla conservazione ed alla messa a disposizione di tale attestato.

Sotto tale punto di vista, la condotta degli incolpati appare contraria alle norme, storicamente accertata, non contestata e pertanto sanzionabile.

Quanto infine alla natura apocriфа della firma apposta sul modello F1 all’atto del primo tesseramento e apparentemente attribuibile al genitore dell’atleta, debbesi rilevare che nulla osserva in merito la decisione della C.A.F. da cui trae origine la fattispecie in esame; ciò in quanto tale questione sarà stata ritenuta assorbita dall’accoglimento di altro motivo di gravame.

Ma anche sotto tale profilo, questa Commissione ritiene che non siano emersi elementi inconfutabili di colpevolezza e che sussistano chiari indizi in ordine all’attiva presenza dei genitori del minore nelle fasi che hanno preceduto il tesseramento del giovane atleta; l’esame della fitta corrispondenza tra le parti, che ha preceduto il tesseramento dell’atleta, se non altro costituisce chiaro indizio della condotta del sodalizio e del coinvolgimento dei genitori – o quanto meno del genitore affidatario – nelle scelte poi adottate.

In conclusione deve ritenersi accertata la responsabilità degli incolpati, con riferimento alla omessa conservazione ed alla mancata esibizione della certificazione medica relativa all’idoneità sportiva agonistica dell’atleta; responsabilità che pertanto deve essere sanzionata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Pugliatti Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) ed a carico del sodalizio A.S.D. Mymamy Volley Reggio Calabria la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

Roma, 17 Luglio 2013